

## ***Le operazioni con l'estero in regime forfettario***

di Laura Mazzola

OneDay Master

### **Operazioni intracomunitarie e operazioni a catena**

Scopri di più

I **contribuenti in regime forfettario**, di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#), **non addebitano l'iva in fattura ai propri clienti e, di converso, non detraggono l'iva sugli acquisti.**

Tali contribuenti sono, però, **soggetti agli obblighi di integrazione delle fatture**, per le operazioni di cui risultano **debitori d'imposta**, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta sul valore aggiunto.

L'iva così determinata deve essere **versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.**

In particolare, in riferimento alla sua attività, **nei confronti dei soggetti intracomunitari o extra-Ue**, il contribuente forfettario deve assolvere, come indicato dall'Agenzia delle entrate, con la [circolare n. 10/E/2016](#), particolari adempimenti a seconda che si tratti di una **cessione di beni** o di una **prestazione di servizi**.

Nel primo caso, ossia nell'ipotesi di **cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad un altro Stato membro** dell'Unione europea, il contribuente forfettario deve indicare nella fattura emessa che **l'operazione "non costituisce cessione intracomunitaria, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331"**.

Siccome tale operazione **non può essere considerata una cessione intracomunitaria** in senso tecnico, in quanto è assimilabile ad un'operazione interna, il contribuente forfettario cedente **non è tenuto ad iscriversi nella banca dati Vies** (*Vat information exchange system*) e nemmeno alla **compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat**.

Nell'ipotesi, invece, di **cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti appartenenti ad uno Stato extra-Ue**, il forfettario può **permanere nel regime agevolativo** (diversamente dal passato per i contribuenti minimi) e applicare gli [articoli 8, 8-bis, 9 e 67, D.P.R. 633/1972](#), nonostante **non possa utilizzare il *plafond* per acquistare i beni in importazione.**

Diversamente, nel secondo caso, ossia per le **prestazioni di servizi generiche**, di cui all'[articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972](#), **rese a soggetti comunitari**, il contribuente forfettario deve:

- **iscriversi all'archivio Vies;**
- **emettere la fattura senza addebito dell'Iva e con la dicitura "inversione contabile";**
- **presentare il modello Intra-1<sup>quater</sup>.**

In riferimento alle **prestazioni di servizi generiche rese a soggetti extra-comunitari**, il contribuente forfettario deve **emettere fattura senza addebito dell'Iva riportando la dicitura "operazione non soggetta"**.

**Non deve**, però:

- **iscriversi all'archivio Vies;**
- **presentare il modello Intrastat.**

In riferimento alle **operazioni passive**, quali **acquisti intracomunitari di beni**, ai sensi dell'[articolo 38, comma 5, lett. c\), D.L. 331/1993](#), occorre effettuare un **distinguo in base all'importo di tali operazioni**.

Nell'ipotesi di **operazioni di importo inferiore ai 10.000 euro** nell'anno precedente, e fino a quando, nell'anno in corso, non è stato superato tale limite, **l'Iva deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario**.

Ne deriva che, per il soggetto acquirente italiano **non sussiste l'obbligo di iscriversi al Vies** e di assolvere l'imposta in Italia. In particolare, il contribuente italiano, che acquista i beni, **riceve la fattura con l'addebito dell'imposta**.

Diversamente, nell'ipotesi di **acquisti intracomunitari di beni di importo superiore al limite di 10.000 euro**, tali **operazioni sono rilevanti in Italia**.

Pertanto, l'acquirente italiano che adotta il **regime agevolativo** deve:

- **iscriversi al Vies;**
- **integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario**, ai sensi dell'[articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993](#), indicando **l'aliquota dovuta e la relativa imposta**, da versare entro il **giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

In riferimento alle **importazioni**, il contribuente in regime forfettario è tenuto ad applicare la **disciplina ordinaria per l'effettuazione di importazioni**, di cui agli articoli da [69](#) a [71, D.P.R. 633/1972](#).

Al riguardo, si ricorda che **non sussiste l'obbligo di registrazione contabile delle bollette doganali** di importazione, le quali devono essere **conservate e numerate** nel rispetto dei



**termini ordinari.**

Per quanto riguarda l'**acquisto di prestazioni di servizi**, l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 75/E/2015](#) e con la [circolare n. 10/E/2016](#), ha chiarito che, nel caso di **prestazioni di servizi generiche ricevute** da un committente soggetto passivo d'imposta comunitario, **l'Iva è sempre assolta in Italia.**

Ne consegue che l'acquirente italiano in regime forfettario **e? tenuto a:**

- **isciversi al Vies;**
- **integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario**, ai sensi dell'[articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993](#), indicando **l'aliquota dovuta e la relativa imposta**, da versare **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

A differenza del regime previsto per gli acquisti intracomunitari di beni, nell'ipotesi di **acquisti di servizi non sono previste soglie minime.**

**Considerando i limiti dimensionali** di tali contribuenti, "di fatto" **non sussiste l'obbligo di compilazione dei modelli Intrastat.**

Nel caso di **servizi ricevuti da parte di un soggetto passivo extra-UE**, l'operazione rileva in Italia.

Pertanto, il contribuente in regime forfettario e? tenuto ad **emettere un'autofattura**, indicando **l'aliquota dovuta e la relativa imposta**, da versare **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.